

DOCUMENTO

L' A.N.C.I. del Friuli Venezia Giulia dopo aver esaminato lo schema di d.d.l. regionale "Principi dell'ordinamento degli Enti Locali del Friuli Venezia Giulia" ritiene opportuno formulare le seguenti osservazioni.

Pur valutando positivamente il fatto che sia stato elaborato un testo da sottoporre a tutti gli interessati per l'acquisizione di proposte concrete per un suo miglioramento ritiene che il complesso della normativa proposta non risponda alle attese ed alle richieste formulate in più occasioni dall'A.N.C.I. regionale.

In effetti, nel mentre l'A.N.C.I. regionale chiedeva che la legge di riforma fosse soprattutto una legge di principi e quindi una legge quadro che doveva trovare poi una definizione nel dettaglio o con successive leggi regionali o con rimandi agli Statuti degli Enti Locali, e con ciò richiamando il principio di equiordinazione previste dall'art. 114 della Costituzione novellata, in realtà si è predisposto un testo che stabilisce una regolamentazione di dettaglio con un "ripescaggio" delle norme presenti nel TUEL del 2000.

Stante la competenza primaria della Regione F.V.G. in materia di Enti Locali si ritiene necessario che si elabori una proposta innovativa e che tenga conto della specialità del Friuli V.G. in sintonia con quanto previsto anche dal nuovo Titolo V della Costituzione nonché dalla legge La Loggia di attuazione della stessa.

Il nuovo ordinamento deve contribuire all'individuazione di un efficiente sistema delle Autonomie Locali.

Per alcuni aspetti tale disegno risulta già individuato nello schema laddove si prevede quelle che sono le funzioni delle Regione, della Provincia, mentre non vengono individuate le funzioni dei Comuni se non in via residuale.

A giudizio dell'A.N.C.I invece tutte le funzioni amministrative devono essere assegnate ai Comuni, alla Provincia coordinamento delle funzioni di area vasta nonché quelle già di sua competenza mentre alla Regione competenze di legislazione nonché la programmazione nelle materie che richiedono una valutazione sovracomunale e sovraprovinciale.

Nel d.d.l. in questione invece sono riservate alla Regione funzioni amministrative in varie materie.

A fronte del trasferimento di funzioni devono essere comunque garantite le necessarie risorse sia in termini di personale che finanziarie. Dallo schema di riforma si desume che un tanto, almeno per quanto riguarda le risorse, sarà probabilmente perseguito, in quanto si dice che “gli Enti Locali hanno autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite”. In tal senso appare utile ribadire l’esigenza che venga meglio definito il principio di compartecipazione comunale al gettito fiscale anche quale momento di corresponsabilizzazione degli Enti Locali nella qualificazione della spesa.

Si ritiene inoltre indispensabile che vengano meglio definiti il ruolo e le competenze degli ATO previsti dalla L.R. 15/2001. Solo così sarà possibile che la riforma possa garantire anche i Comuni minori. In tal senso si è già provveduto a livello regionale allorché nella finanziaria sono stati inseriti fondi consistenti per incentivare la gestione associata di funzioni.

E’ necessario altresì che si individuino norme che regolamentino in forma organica anche la costituzione di Unioni fra Comuni, onde consentire soprattutto ai Comuni di minore dimensione demografica di organizzare l’attività degli uffici con le finalità di fornire servizi più efficienti ed efficaci ai cittadini.

Nella riforma è prevista inoltre l’istituzione del Consiglio delle Autonomie con una composizione diversa rispetto a quella già individuata dalla L.R. 15/2001 per l’Assemblea delle Autonomie Locali.

A giudizio dell’A.N.C.I. è necessario che tale organismo non abbia solo una funzione consultiva ma diventi organo regionale di compartecipazione all’elaborazione di leggi e provvedimenti. E’ noto che un tanto sarà possibile solo nel momento in cui vi sia una modifica dello Statuto di Autonomia regionale.

Nel frattempo si può pensare che l’Assemblea delle Autonomie Locali ora e quindi il Consiglio delle Autonomie possa svolgere il ruolo di anello di congiunzione e di sintesi fra le esigenze degli Enti Locali con le politiche regionali. Si dovrebbe attivare pertanto un momento di confronto in cui le parti, poste ormai sullo stesso piano dalla riforma del Titolo V della Costituzione, decidano in concreto le politiche assumendosi ognuna le proprie responsabilità.

Approvato nella seduta del Consiglio Direttivo A.N.C.I. F.V.G. del 28 gennaio 2004.